

SCONTO PORTAFOGLIO FINANZIARIO (FINANZIAMENTO CAMBIARIO)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DELL'ALTA MURGIA CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Piazza Zanardelli, 16 - 70022 - ALTAMURA (BA)

n. telefono e fax: tel. 080-9949011 fax 080-9949099

email: info@bccaltamura.it

sito internet: www.bccaltamura.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n. 05175940724

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5410 - Cod. ABI 07056

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Iscritta all'albo delle società cooperative n. A172989

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e al Fondo Istituzionale di Garanzia del Credito Cooperativo

Capitale sociale e riserve al 31/12/2019 euro 13.918.514,98

CHE COS'È LO SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO DIRETTO (a breve termine)

Lo sconto di portafoglio finanziario diretto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione degli interessi, anticipa al cliente l'importo nominale di una o più cambiali emesse dal cliente medesimo a favore della banca; gli effetti cambiari possono essere eventualmente sottoscritti anche da uno o più garanti (avallanti).

La durata del finanziamento è a breve termine (cioè inferiore o pari a 18 mesi). Il cliente è tenuto a rimborsare il finanziamento entro la data di scadenza dell'ultimo effetto, mediante pagamento, alle rispettive scadenze, degli effetti cambiari.

Il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del prestito.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a carico del cliente medesimo espresso in percentuale annua del credito concesso.

La banca potrà tener conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento.

Le specifiche disposizioni del Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 385/93 relative al "Credito ai consumatori" si applicano ai contratti di credito ai consumatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 122, comma 1 del citato D.Lgs. 385/93, di seguito elencati: a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro; b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile; c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme; e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato; f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili; g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi

all'operazione; **h)** finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge; **i)** dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore; **l)** finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene; **m)** contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario; **n)** iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs. 385/93 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato; **o)** contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125- octies del D.Lgs. 385/93.

Ai sensi dell'art. 122, comma 1-bis, del D.lgs. 385/1993, in deroga a quanto indicato sopra alla lettera a), ai contratti di credito ai consumatori non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale si applicano le predette specifiche disposizioni del Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 385/93 relative al "Credito ai consumatori" anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.

Tra i **principali rischi** vanno tenuti presente:

- impossibilità di sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE LO SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO DIRETTO

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

TAEG calcolato su un finanziamento di € **10.000,00** di durata pari a Annuale: **10,88%**

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo complessivo del credito, calcolata su base annua; esso è comprensivo degli interessi, dei costi, delle spese, delle commissioni e delle imposte relativi alla stipula del contratto di credito. Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali, ad esempio, gli interessi di mora, gli eventuali oneri fiscali diversi da quelli sopra indicati.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di anticipi, sconti ed altri finanziamenti, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bccaltamura.it.

	VOCI	COSTI
		valori espressi in Euro salvo diversamente indicato (es. %)
	Importo massimo finanziabile	150.000,00
	Durata	Annuale
	Scadenza effetti cambiari	Gli effetti cambiari vengono emessi dal cliente all'ordine della banca a fronte della conclusione del contratto di credito; le scadenze degli effetti medesimi sono riepilogate in un'apposita distinta.
TASSI	Tasso di interesse debitore annuo %	9,5000 fisso
	Anno per il calcolo degli interessi	civile dare e avere
	Tasso di mora %	12,5000
	Giorni banca sconto (tipo giorni: Fissi)	5
SPESE	Bollo cambiale	1,10% dell'importo finanziato
	Commissione distinta	10,00
	Commissione di incasso %	1,0000
	importo minimo	10,00
	importo massimo	10,00
	Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (*)	2,50
	Spese per altre comunicazioni e informazioni	2,50
	Commissione su effetti impagati:	Oltre ad eventuali spese reclamate
	- Protestati %	0,7500
	importo minimo	5,00
	importo massimo	15,00
	- Insoluti	15,00
	- Richiamati	15,00
Altre spese		
Spese per altre comunicazioni per raccomandata	7,50	
Spese copia documentazione	Vedi il foglio inf. "Servizio Rilascio Copie"	
Spese reclamate da terzi	Quelle effettivamente sostenute	
Spese sollecito di pagamento	10,00 (oltre spese postali)	
Spese per costituzione in mora	10,00 (oltre spese postali)	
Comm. insol/richi/pror/domicil. su Uffici Postali	Vedi f.inf. "Port. comm. (elettronico e cartaceo)"	

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Imposte indirette

Oltre all'imposta di bollo sugli effetti cambiari nella misura sopra indicata, se dovute, saranno a carico del cliente le imposte indirette connesse e conseguenti ai finanziamenti di cui al presente foglio informativo, nella misura tempo per tempo prevista dalla legge vigente

ESTINZIONE ANTICIPATA, RECESSO E RECLAMI

Estinzione anticipata

Con il consenso della banca, il cliente può esercitare in qualsiasi momento, prima della scadenza del contratto, la facoltà di estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento.

Qualora, in relazione al contratto di credito di cui al presente foglio informativo, il cliente rivesta la qualifica di consumatore ed il contratto predetto rientri nell'ambito di applicazione della disciplina dei contratti di credito ai consumatori di cui all'art. 122 D.lgs. 385/1993 (TUB), giusto quanto previsto dall'art. 125 sexies D.lgs. 385/1993, il cliente medesimo, in qualsiasi momento, prima della scadenza del contratto, ha facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto alla banca. In tal caso, il cliente ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, pari alla misura degli interessi già corrisposti per il periodo compreso tra la data di rimborso anticipato e la scadenza dell'effetto oggetto di pagamento.

Recesso del cliente e della banca

Qualora, in relazione al contratto di credito di cui al presente foglio informativo, il cliente rivesta la qualifica di consumatore ed il contratto predetto rientri nell'ambito di applicazione della disciplina dei contratti di credito ai consumatori di cui all'art. 122 D.lgs. 385/1993 (TUB), giusto quanto previsto dall'art. 125 ter D.lgs. 385/1993, il cliente medesimo può esercitare, senza alcun onere, né spesa, né penale, il diritto di recesso dal contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso.

In determinate ipotesi (ad es.: mancato puntuale integrale pagamento anche di uno solo degli effetti cambiari), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario secondo la procedura di cui all'art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

In generale, la portabilità si realizza attraverso la surrogazione: si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest'ultimo, previo pagamento del debito (art. 1202 del codice civile).

Ai sensi del citato art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, in particolare:

- la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca/intermediario subentrante (surrogante) di acquisire dal finanziatore originario (surrogato) l'esatto importo del proprio debito residuo;
- nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il predetto termine di trenta giorni lavorativi per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo;
- resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogante, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili;
- la disciplina di cui sopra si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera t), del D.lgs. 11/2010.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del cliente entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

(Piazza Zanardelli, 16 70022 ALTAMURA (BA) - Telef. 080-9949011 ufficioreclami@bccaltamurgia.it oppure a pec@pec.bccaltamurgia.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Importo totale del credito	Limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito per il cliente ed è espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.
Tasso di interesse debitore	Il corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle cambiali alle rispettive scadenze.
Giorni banca sconto	Sono i giorni da sommare alla durata dell'operazione di sconto ai fini del conteggio degli interessi.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.